



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 77 del 01/06/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

IL DIRIGENTE

Servizio Demanio

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36, che disciplina la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. 5 all'art. 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Visto l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

Vista la Legge n. 59/1997 ed il D.Lgs. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Vista la L.R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 23 novembre 2002 e s.m.i.;

Visto il Decreto Regionale n. 202 del 18.10.2023 avente ad oggetto l'individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio, nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2024, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116;

Visto il "Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2023 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 57 del 04.08.2008 e sua variante approvata con delibera C.C. n. 45 del 29.06.2021;

Visto il vigente "Piano per il commercio su aree pubbliche" che disciplina, fra l'altro, il commercio sulle aree demaniali marittime;

Richiamati:

- il dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- l'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Venezia n. 43 del 26.04.2012;
- il "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse" n. 22/2012;
- l'Ordinanza "Aree di pubblico uso per tavole a vela e windsurf" n. 35 del 04.07.2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle;

Vista l'Ordinanza n. 24 del 09.05.2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle che disciplina

la sicurezza balneare;

Rilevato che detta Ordinanza, all'art. 5.2 "*Disciplina del servizio di salvataggio*", fissa anche il periodo minimo di durata della stagione balneare dal secondo sabato di giugno alla seconda domenica di settembre;

Ritenuto, senza acquiescenza alcuna alla predetta Ordinanza di sicurezza balneare n. 24/2024, anche in punto di competenza dell'autorità emanante e riservata ogni eventuale azione contro il citato provvedimento, di dover applicare nelle more le norme di detta Ordinanza stante l'attuale vigenza della stessa;

Tenuto conto delle precedenti Ordinanze Dirigenziali sulla "*Disciplina delle attività balneari*";

Viste le determinazioni del Dirigente del Servizio Demanio n. 511/2010 e n. 677/2013 di individuazione delle aree di atterraggio del servizio di Elisoccorso e dei punti di Primo soccorso in arenile;

Ritenuto indispensabile, quindi, provvedere per quanto di competenza alla regolamentazione della disciplina di carattere generale per le attività connesse alla balneazione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 15/2022, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è stato incardinato con decorrenza 01.11.2020;

ORDINA

A) PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 1 - Durata stagione balneare 2024

1. Nelle aree rientranti nella competenza territoriale del comprensorio turistico di Bibione, nel Comune di San Michele al Tagliamento, ai sensi dell'art. 5.2 dell'Ordinanza n. 24/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, **la stagione balneare 2024 inizierà dal secondo sabato di giugno e terminerà la seconda domenica di settembre;**
2. Gli stabilimenti balneari potranno esercitare la propria attività, eventualmente anche ai soli fini elioterapici, in periodi diversi da quelli indicati al comma che precede, purché sia garantita l'osservanza delle prescrizioni di cui all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24 del 09.05.2024, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, che si allega alla presente.
3. Al di fuori dei periodi di apertura (sia in stagione balneare, che nei periodi elioterapici o non esclusivamente elioterapici), gli stabilimenti balneari potranno lasciare in spiaggia ad uso gratuito per i turisti e i fruitori della spiaggia ombrelloni, lettini e sdraio.

Art. 2 - Disposizioni di carattere generale per gli Stabilimenti Balneari

1. Il titolare dello stabilimento balneare deve dare preventiva comunicazione via PEC al Comune di San Michele al Tagliamento, alla Delegazione di Spiaggia di Bibione e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle:
 - i dati del direttore responsabile della struttura (nominativo e recapito);
 - i periodi di apertura dello stabilimento balneare, specificando i periodi in cui viene esercitata solo attività elioterapica;
 - i periodi in cui vengono lasciati in spiaggia ad uso gratuito per i turisti e i fruitori della spiaggia ombrelloni, lettini e sdraio.
2. Il titolare dello stabilimento balneare deve inoltre inviare alla Delegazione di Spiaggia di Bibione, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e al Servizio Demanio del Comune il "Piano di salvamento" di cui al successivo art. 3.
3. Il titolare dello stabilimento balneare, anche nelle sue vesti di Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, di quelle emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o di ogni altra ordinanza/disposizione in tema di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa.
4. È fatto obbligo allo stabilimento balneare di esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia dell'ordinanza per la stagione balneare emessa

dal Comune di San Michele al Tagliamento, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e di tutte le eventuali altre ordinanze che lo prescrivano, nonché delle tariffe applicate per i servizi resi (che devono essere conformi a quelle comunicate).

5. Inoltre, lo stabilimento balneare, al momento dell'apertura al pubblico e per tutta la durata di apertura stagionale, deve:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di igiene;
 - b) assicurarsi che le strutture siano decorose e ben mantenute;
 - c) garantire che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano efficienti e ben funzionanti;
 - d) curare e garantire la pulizia e la sistemazione dell'area in concessione, provvedere con regolarità e secondo normativa all'asporto dei rifiuti dalle aree in concessione e confinanti fino al limite del mare ed a monte fino al confine con le proprietà private (o con la duna-passeggiata a mare), nonché dalle aree libere intercluse tra concessioni ovvero non oltre una fascia di ml 50 negli altri casi;
 - e) garantire un ingresso libero al mare, almeno ogni ml 200 di fronte della concessione, mediante un percorso di larghezza minima di ml 1,50, accessibile anche ai portatori di handicap.

Art. 3 - Sicurezza balneare e disciplina del servizio di salvataggio

1. In vigore dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 24 del 09.05.2024 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle, lo stabilimento balneare deve assicurare il servizio di salvamento come disciplinato dal predetto provvedimento e in particolare dagli articoli 5, 6 e 7.
2. I titolari degli stabilimenti balneari devono garantire il servizio di salvamento e soccorso anche nei tratti di spiaggia libera posti tra le aree concessionate e/o in proprietà. Con riferimento, invece, ai tratti di spiaggia libera situati agli estremi Est e Ovest del litorale di Bibione (a Est del settore "La spiaggia di Pluto" ed a Ovest del campeggio "Capalonga"), qualora non sia assicurato il servizio di salvamento ai sensi del periodo precedente, è posto a carico dei titolari degli stabilimenti balneari limitrofi l'obbligo di apporre adeguata e ben visibile segnaletica, riportante in lingua italiana e nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, tedesco e francese) la seguente dicitura "**ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**", in conformità a quanto previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 24 del 09.05.2024 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle. I titolari degli stabilimenti balneari devono altresì assicurarsi che detta segnaletica permanga visibile, provvedendo al ripristino se necessario.
3. I titolari degli stabilimenti balneari devono informare gli operatori e i turisti con appositi cartelli ben visibili redatti, oltre che nella lingua italiana, anche nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, tedesco e francese), della presenza dei punti di Primo Soccorso in arenile e delle aree di atterraggio dell'Elisoccorso come individuati dalle determinazioni del Dirigente del Servizio Demanio n. 511/2010 e n. 677/2013 e rappresentati nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, fornendo precise indicazioni circa la loro ubicazione.
4. I titolari degli stabilimenti balneari, qualora al di fuori dei periodi di apertura ai sensi dell'art. 1, comma 3, lascino in spiaggia ad uso gratuito per i turisti e i fruitori della spiaggia ombrelloni, lettini e sdraio devono avvisare gli utenti con adeguata e ben visibile cartellonistica redatta in lingua italiana e nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, tedesco e francese) che lo stabilimento balneare è chiuso e apporre la segnaletica per mancanza del servizio di salvataggio prevista dall'art. 5 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 24 del 09.05.2024.

Art. 4 – Zone di mare riservate alla balneazione

1. Le acque di balneazione per la stagione 2024 sono individuate dal Decreto Regionale n. 202 del 18.10.2023.
2. In forza del citato decreto n. 202/2023, i controlli per garantire la salute dei bagnanti saranno effettuati dalla Regione Veneto per l'anno 2024 tra il 15 maggio e il 15 settembre.
3. È posto a carico dei titolari degli stabilimenti balneari confinanti con i tratti di spiaggia libera (o di spiaggia attualmente non assegnata in concessione e di libera fruizione nei limiti di metri 50, in applicazione del criterio di cui all'art 8, comma7, delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al PPA) l'apposizione, negli specchi acquei antistanti le predette aree libere, dei segnalamenti di cui all'art. 2.2 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 24 del 09.05.2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle.
4. È posto, altresì, a carico dei titolari degli stabilimenti balneari l'apposizione della cartellonistica contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008.

B) PER LE MICRO ATTIVITÀ LUDICO DIPORTISTICHE

Art. 5 - Tipologia di attività

1. Le norme della presente ordinanza si applicano alle seguenti attività svolte sul Pubblico Demanio Marittimo:
 - a. noleggio e locazione dei piccoli natanti da spiaggia, delle unità da diporto, dei windsurf ed altri mezzi similari;
 - b. scuola nuoto, scuola di vela/tavole a vela;
 - c. traino galleggianti e piccoli gommoni, sci nautico, paracadutismo ascensionale ed attività similari.
2. Le unità da diporto a motore sono consentite solo ad uso traino.

Art. 6 - Definizioni

1. Con riferimento alle attività di locazione e noleggio dei piccoli natanti da spiaggia sono definiti tali i pedalò, i mosconi, jole, pattini, sandolini, canoe e i mezzi similari, utilizzati per finalità ricreative e turistiche locali.
2. Sono natanti galleggianti trainati i banana boat, i piccoli gommoni, le ciambelle e mezzi similari. Sono inoltre attività di traino lo sci nautico, il paracadutismo ascensionale, lo wakeskate, lo wakeboard e attività similari.
3. Sono natanti a vela le tavole a vela (windsurf), le tavole con aquilone (kite-surf) e mezzi similari.
4. Sono natanti sospinti a moto ondoso i surf, i body surf, i bodyboard e mezzi similari.

Art. 7 - Disciplina delle attività

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 5 deve essere svolto nelle aree demaniali marittime all'uopo concesse, in concomitanza con la durata della stagione balneare o in periodi anche diversi; in caso di esercizio al di fuori della stagione balneare, purché un tanto sia consentito dal titolo concessorio, deve essere data preventiva comunicazione al Comune di San Michele al Tagliamento, ferme le comunicazioni previste all'Autorità Marittima competente.
2. L'esercizio delle attività deve essere svolto in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza n. 22/2012 contenente il "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse" e dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24/2024 emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle nonché in conformità a ogni altra disposizione normativa vigente.
3. L'allestimento delle piazzole deve avvenire entro le ore 9:30. In caso di condizioni meteo marine assicurate i natanti devono essere posizionati nello specchio acqueo in concessione prima delle ore 9:30 e rimessati per la notte dopo le ore 18:00, nei periodi dal 1 giugno al 30 giugno e dall'1 settembre all'11 settembre e dopo le ore 19:00, nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto. Tra le ore 9:30 e le ore 18:00/19:00, a seconda dei periodi come specificati, i natanti possono essere movimentati solo in caso di cambio di condizioni meteo (rimessaggio in caso di peggioramento delle condizioni meteo; posizionamento in acqua in caso di miglioramento delle condizioni meteo).
4. Il rimessaggio delle attrezzature durante il periodo notturno e in caso di condizioni meteo marine non assicurate è permesso entro i confini dell'area concessa o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle NTA del piano particolareggiato dell'arenile.
5. È consentita l'occupazione dell'area in concessione 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e 15 giorni dopo la fine della attività per consentire le operazioni di allestimento e smontaggio delle attrezzature, collocazione della segnaletica fissa e mobile prevista dalla normativa vigente e dalle ordinanze sicurezza delle competenti Autorità, nel rispetto degli orari previsti dall'articolo 7, secondo comma.
6. In ogni caso non può essere occupata la fascia di libero transito di 5 m dalla battigia e non può essere creato intralcio all'esercizio delle attività limitrofe.

Art. 8 - Spazi acquei di pubblico uso per tavole a vela e windsurf

1. Sono individuati in ottemperanza all'Ordinanza n. 35/2022 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle n. 4 (quattro) specchi acquei pubblici da destinare esclusivamente alle tavole a vela e windsurf, rappresentati nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, posti a Est dei corridoi di lancio indicati tra i 300 ed i 500 metri ed aventi un fronte in larghezza pari a 300 metri;
2. In caso di richiesta di posizionamento di specchio acqueo in deroga alle prescrizioni di cui all'Ordinanza n. 35/2022, i soggetti interessati ai sensi dell'art. 3 della citata Ordinanza, potranno farne richiesta all'Ufficio

Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle.

3. Sono posti a carico delle attività di tavole a vela e windsurf direttamente confinanti con i predetti specchi acquei il posizionamento, il riposizionamento in caso di scarroccio o perdita, nonché la successiva rimozione entro il 30 settembre delle boe di colore rosso segnalanti il limite dello specchio acqueo, fermo restando che gli spazi individuati sono pubblici e pertanto destinati alla libera fruizione di chiunque svolga attività di tavola a vela e windsurf;
4. Devono essere rispettati tutti i divieti e le prescrizioni posti dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 35/2022 emessa dall'Ufficio Circondariale di Caorle che quivi per comodità si riportano:
“Dal 1 maggio al 30 settembre nelle predette zone di mare, riservate alle attività in premessa citate, È VIETATO:

- a. *la balneazione;*
- b. *il transito, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, indipendentemente dal mezzo di propulsione, salvo i casi autorizzati da specifiche disposizioni emanate da chi ne abbia titolo;*
- c. *l'ormeggio alle boe/gavitelli di delimitazione.*

Dagli obblighi di cui sopra sono esentati:

- a. *unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e altre pubbliche amministrazioni in attività di soccorso, polizia marittima e d'istituto;*
- b. *i mezzi nautici direttamente gestiti dalle associazioni/enti/società di salvamento operanti sul litorale, dedicati esclusivamente all'assistenza ed al soccorso dei bagnanti;*
- c. *i mezzi nautici in possesso di specifica autorizzazione;*
- d. *i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “SERVIZIO CAMPIONAMENTO”, i quali dovranno adottare ogni cautela nell'avvicinarsi all'interno dell'area”.*

Art. 9 - Prescrizioni

1. Oltre ai divieti di cui alle ordinanze e regolamenti vigenti, per tutte le attività è fatto divieto:
 - a. d'uso di carrelli e/o generatori con motore a scoppio;
 - b. di detenzione/utilizzo di bombole di gas;

- c. di tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici;
 - d. di eseguire sui natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti.
2. I titolari delle microattività ludico diportistiche di cui alla presente Ordinanza, previa presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo, potranno transitare in demanio esclusivamente per motivi di servizio nel rispetto degli orari di cui al citato articolo 38, utilizzando l'accesso alla spiaggia rinforzato più prossimo all'attività.
3. Gli accessi rinforzati sono localizzati nelle seguenti vie:
 - a. Tra il settore Delfino B e la Spiaggia libera
 - b. Tra i settori Corso del Sole D e Corso del Sole E
 - c. Tra i settori maia e Firmamento
 - d. Tra i settori Ariete e Terme 1
 - e. Settori antistanti CIF
 - f. Settori Vivaldi
 - g. Settori Pineda - ingresso da via Passeggiata a Mare.

Art. 10 - Dotazioni

1. Ogni attività, salvo autorizzazioni diverse, potrà dotarsi delle attrezzature previste in concessione con espresso divieto di utilizzarle per attività di soggiorno all'ombra.
2. I manufatti, gli arredi e le attrezzature devono essere funzionanti, ben mantenuti e conformi a quanto previsto dal vigente piano particolareggiato dell'arenile.
3. Nel corso della stagione vanno altresì comunicate al Comune eventuali modifiche delle attrezzature in uso rispetto a quanto dichiarato a inizio dell'attività stagionale.

C) DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA' BALNEARI

Art. 11 - Disciplina per l'accesso alle spiagge libere

4. Per l'anno 2024 l'accesso e la fruizione delle spiagge libere e di quelle concessionabili attualmente non assegnate nel territorio comunale di San Michele al Tagliamento sono consentiti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per l'uso del Demanio marittimo.
5. Nelle porzioni di arenile individuate come habitat dei litorali marini nella variante del Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata con deliberazione C.C. n. 45/2021, è ammesso il mero transito pedonale in corrispondenza dei camminamenti, ove esistenti.

Art. 12 - Divieti generali

1. È vietato fare il bagno:
 - a. negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo;
 - b. nelle zone dichiarate inquinate;
 - c. nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto;
 - d. in tutte le altre zone segnalate.
2. È, inoltre, vietato nelle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:
 - a. disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione. In presenza di stabilimenti balneari, il divieto si estende anche oltre i cinque metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni;
 - b. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi), nonché ammarare, atterrare e decollare;
 - c. sostare con imbarcazioni da pesca;
 - d. transitare, camminare, sostare e svolgere qualsiasi attività sulle scogliere non attrezzate per il passeggio;
 - e. impedire il libero accesso alla duna-passeggiata a mare nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare anche ricadenti nell'ambito delle concessioni o delle proprietà private;
 - f. lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere attrezzature varie, quali: ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre comunque denominate;

- g. gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
 - h. utilizzare prodotti saponati sotto le docce, o rubinetti in genere, se non scaricanti in fognatura;
 - i. asportare, alterare o danneggiare: il patrimonio arboreo e floro-vegetazionale, l'andamento naturale delle dune, gli accumuli sabbiosi e le depressioni naturali sia acquitrinose che asciutte;
 - j. lasciare buche sull'arenile, l'area dovrà essere ripristinata a cura dei realizzatori;
 - k. praticare attività e tenere comportamenti (ad esempio: schiamazzi, musica alta, salvo in ipotesi di manifestazioni ed eventi autorizzati) che possano recare danno, molestie e/o turbare la tranquillità dei fruitori della spiaggia;
 - l. utilizzare carrelli a motore a scoppio per lo svolgimento delle attività di spiaggia (es. spostamento piccoli natanti da spiaggia, barche, ecc...). È ammesso l'utilizzo del carrello con motore elettrico;
 - m. esercitare il commercio sullo specchio acqueo antistante il litorale.
3. Dal 10 maggio al 29 settembre è vietato circolare con veicoli non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate al di fuori dei tratti appositamente organizzati.
4. I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del dirigente dell'Unità Organizzativa del demanio nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni o situazioni di comprovata necessità.
5. Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 29 settembre, lungo il litorale di Bibione, da Punta Capalonga al Faro di Punta Tagliamento, è vietato fumare al di fuori delle isole in cui sarà consentito il fumo, debitamente segnalate in loco con appositi cartelli informativi, in ottemperanza alle disposizioni comunali.

Art. 13 - Attività soggette ad autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività

1. Come già disposto dall'art. 37 del Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo, sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività, sempre che le stesse non siano consentite dal titolo di concessione:
- a. porre in opera recinzioni, tubazioni, cartelli di qualsiasi tipo anche pubblicitari, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
 - b. utilizzare artifici pirotecnici, accendere fuochi sull'arenile, accendere luci suscettibili di arrecare turbativa al servizio di segnalamento marittimo, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
 - c. fare accedere e/o condurre in spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali, ad eccezione dei tratti di arenile dedicati ai cani e segnalati da appositi cartelli secondo quanto previsto dal piano particolareggiato dell'arenile e dall'ordinanza comunale in materia; l'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti;
 - d. esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività qualificate come arti e mestieri, l'insegnamento del nuoto, wellness, ecc.). L'autorizzazione e i divieti relativi al commercio ambulante sono disciplinati dal piano di commercio sulle aree pubbliche e in particolare dagli articoli dedicati al commercio su aree demaniali marittime;
 - e. installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
 - f. depositare materiale e attrezzature in area demaniale;
 - g. svolgere gare e altre attività organizzate, regate o altre attività interessanti anche solo in parte lo specchio acqueo demaniale marittimo ricompresi nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, da chiunque ed a qualsiasi titolo organizzate.

Art. 14 – Transito mezzi

1. Per transitare e/o sostare con veicoli a motore nelle aree demaniali marittime, in arenile o sui tratti di pista ciclopedonale vietati all'accesso veicolare è necessario chiedere preventiva autorizzazione al Servizio Demanio.
2. Coloro che sono titolari di concessioni e/o attività autorizzate in aree demaniali marittime possono sostare/transitare nelle aree demaniali marittime, in arenile o sui tratti di pista ciclopedonale, previa presentazione di SCIA, per lo svolgimento delle attività dipendenti e connesse all'esercizio della concessione/autorizzazione demaniale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- interventi di manutenzione dell'arenile e delle strutture/opere, pulizia, attività preparatorie alla stagione balneare, allestimento e disallestimento delle attività, interventi di servizio;
 - carico e scarico merci per rifornimento dei pubblici esercizi.

3. Il transito durante la stagione balneare e/o di apertura degli stabilimenti balneari, salvi i casi di emergenza e di diverse disposizioni contenute in provvedimenti anche sopravvenuti, è consentito prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al transito e sosta dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (soccorso, protezione civile, etc.) e in dotazione alle Forze di Polizia e agli Organi di Vigilanza, nonché ai mezzi comunali.

Art. 15 - Recupero natanti in avaria

1. Qualora, durante la stagione balneare, i concessionari e/o gli addetti al servizio di salvataggio abbiano necessità di recuperare, trasportare, manutentare e/o riposizionare unità a remi, a idrogetto, moto d'acqua e in generale natanti in avaria, o trascinati dal mare in conseguenza di condizioni meteo avverse, devono darne immediata comunicazione all'Autorità marittima e al Comune segnalando i mezzi in avaria e/o da recuperare, nonché il giorno e le modalità dell'intervento.
2. Qualora ai fini delle operazioni di cui al comma che precede sia necessario transitare in arenile, si dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

Art. 16 - Norme generali sulle aree pubbliche

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano il Regolamento Comunale per l'uso del Demanio marittimo, il Regolamento per la vivibilità urbana e per la qualità della vita, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche ed il Piano del commercio sulle aree pubbliche.

Art. 17 - Disciplina del commercio al dettaglio

1. Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, si rimanda alla disciplina di settore e, per i periodi di esercizio, all'Ordinanza Sindacale n. 03/2018.
2. L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a Nulla Osta Comunale come disciplinato dal vigente "Piano per il commercio su aree pubbliche" e dalla L.R. 33/2002 e ss.mm.ii.

Art. 18 - Sanzioni

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, degli articoli dal 53 al 57 *ter* del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale e del Regolamento Comunale per l'"Applicazione delle sanzioni amministrative", approvato con deliberazione C.C. del 27.12.2007, n. 110.
2. Le violazioni all'art. 12, comma 2, lett. a) e d) e comma 3, e all'art. 13 comma 1, lett. c), f) e k) della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
3. Le violazioni di cui all'art. 12, comma 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria previste dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 194/2012).
4. Le violazioni di cui all'art. 8 sono punite con le sanzioni previste dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 35 del 04.07.2022 emessa dall'Ufficio Circondariale marittimo di Caorle.
5. Per le violazioni imputabili al concessionario e/o autorizzato, che non rientrino nei commi precedenti, è prevista una sanzione accessoria di sospensione o la revoca della Concessione Demaniale o dell'Autorizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
6. Per le violazioni di carattere commerciale, ambulante e non, si rinvia alle norme specifiche in materia.
7. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza a dal vigente Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo

Comune ed altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto n. 10/77) nonché all'Autorità Marittima.

8. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 s.m.i.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. La presente ordinanza rimarrà in vigore fino all'adozione di quella per la stagione successiva.
2. La presente Ordinanza deve essere esposta al pubblico, per la massima diffusione agli utenti, a cura dei concessionari e/o proprietari degli Stabilimenti Balneari, nonché da coloro che esercitano l'attività di noleggio natanti, in luogo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. I titolari degli Stabilimenti Balneari e delle micro attività ludico diportistiche sono responsabili nell'osservare e far osservare le prescrizioni della presente Ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o di altri enti competenti, nonché quelle inserite negli eventuali atti di concessione.
4. È data facoltà al Settore Ambiente-Manutenzione-Salute e Sicurezza, che resta incaricato della posa della segnaletica necessaria, di procedere in coordinamento con l'Ufficio di Polizia Locale all'identificazione dei siti per la posa della cartellonistica, ove questa si renda necessaria ai fini del rispetto dei divieti.
5. Copia della presente ordinanza è trasmessa agli Enti interessati, ciascuno per le proprie competenze.
6. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di assicurare l'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo del Comune di San Michele al Tagliamento per 30 giorni e pubblicata sul sito internet www.comunesanmichele.it.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegata Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24 del 09.05.2024 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché le planimetrie di individuazione dei punti di atterraggio dell'Elisoccorso e le planimetrie di individuazione degli specchi acquei per lo svolgimento delle attività con tavole a vela e windsurf.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE

dott. Luca Villotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 30 giorni consecutivi dal 01/06/2024 al 30/06/2024.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

DATA FIRMA: 01/06/2024 10:57:46

IMPRONTA: 37386236303531626139356564306664663735653439393763373932636566376364343263636331